



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico Impiego

Sommario:	Dipendente Camera di Commercio – Collocamento in quiescenza – Legge Regionale n 2 del 1962 – Applicabile al caso – Sussiste - Art 42 del DPR n 1092/1973 in virtu' del rinvio dinamico di cui all'art 18 della L R n 73/1979 – Inammissibilità di applicazione
Estremi del provvedimento:	Parere CGA, SS RR n 345/10 del 17 maggio 2010, ric str 235.08.9
Massima:	<p>Se il dipendente è collocato in quiescenza in un periodo di tempo in cui vige la legge Regionale n 2/1962(e cioè in data 6 aprile 1993), i requisiti e le condizioni applicabili al pensionamento sono quelle di cui alla predetta legge(25 anni servizio e trattamento pari al 75% della base pensionabile).</p> <p>Né può sostenersi l'applicazione dell'art 42 del DPR n 1092/1973 per il rinvio operato dall'art 18 della L R n 73/1979, in quanto il trattamento statale previsto dall'entrata in vigore in data 1 gennaio 1993 della disciplina statale di cui al Decreto Legisl n 503 del 31 dicembre 1992, non è più favorevole rispetto a quello previsto dalle norme regionali. Pertanto esso stesso è inapplicabile, secondo la letterale disposizione di cui al predetto art.18.</p>
Note	

Redattore: Avv A Lazzara

Visto:

